

# Leggere il diritto nella prospettiva del genere e viceversa

di Simona Feci

Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

<http://www.retimedievali.it>



**Storia e storia del diritto nell'Italia bassomedievale.  
Una discussione su O. Cavallar e J. Kirshner,  
*Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy.*  
*Texts and Contexts, 2020***

a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini

Firenze University Press



Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

<<http://rivista.retimedievali.it>>

ISSN 1593-2214

*Storia e storia del diritto nell'Italia bassomedievale.*

*Una discussione su O. Cavallar e J. Kirshner,*

*Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy.*

*Texts and Contexts, 2020,*

a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini

DOI: 10.6093/1593-2214/8672

## **Leggere il diritto nella prospettiva del genere e viceversa\***

di Simona Feci

Il contributo illustra uno dei filoni tematici del volume di O. Cavallar e J. Kirshner, ovvero il ruolo del genere nell'ordine giuridico, e sottolinea l'importanza del diritto per affrontare la storia delle identità di genere e soprattutto per promuovere la storia della mascolinità.

The contribution illustrates one of the thematic strands of the volume of O. Cavallar and J. Kirshner, namely the role of gender in the socio-legal order, and emphasizes the importance of law in addressing the history of gender identities and especially in promoting the history of masculinity.

Medioevo; Italia; diritto comune; storia del diritto; diritto e società; storia di genere.

Middle Ages; Italy; *ius commune*; legal history; law and society; gender history.

Il volume *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, ideato e realizzato da Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, si presenta come un'impresa ambiziosa. Lo è, dal mio punto di vista, più per il disegno in sé che per l'accurata opera di selezione, presentazione e traduzione di fonti del diritto medievale italiano, seppure questa sia, in tutta evidenza, impressionante.

Per questo motivo, il volume solleva molti positivi interrogativi nel lettore, alcuni deducibili in modo lineare dall'introduzione, altri invece sottesi al testo, validi e sfidanti anche in un contesto apparentemente estraneo all'operazione editoriale come quello italiano. E alludo, innanzitutto, alla curiosità sulle potenzialità di fruizione nel mondo universitario anglofono della raccolta, questione che mi ha accompagnato per tutta la lettura e resta consegnata agli autori, così come alla spendibilità nella didattica dei corsi universitari italiani, a cui accennerò in conclusione.

\* A proposito di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. XXVI-866.

Il volume si articola in sei sezioni – l’istituzione universitaria e lo studio del diritto, le professioni legali, le procedure, i reati, gli status personali e la cittadinanza, la sfera familiare – che sviluppano 45 temi o capitoli, corrispondenti ciascuno a uno o più documenti. Il prospetto e la selezione di fonti offrono un quadro molto ricco, che permette di entrare nel vivo dell’esperienza giuridica medievale e di misurarsi con alcune questioni di lunga durata nella storia giuridica, tra cui gli autori annoverano «the role of gender in the socio-legal order» (p. 40). Accostare questo nodo tematico ad altri più familiari allo storico del diritto – come la professionalizzazione del giurista, il rapporto tra legge e morale, l’autonomia del sistema di diritto comune – è, visto dall’Italia, alquanto audace, perché non rientra affatto nel questionario tipico della disciplina e presuppone l’assunzione di una postura intellettuale differente. E questo è tanto più vero se, forzando probabilmente le intenzioni degli autori, formuliamo il problema nei termini di che cosa significhi leggere il diritto (del passato) in una prospettiva di genere.

La risposta può articolarsi su livelli molteplici, dal più descrittivo al più sostanziale, dalla condizione giuridica dei soggetti alla natura sessuata del diritto. Vorrei, però, subito sgomberare il campo dalla possibile assimilazione della dimensione di genere al soggetto femminile. Questo connubio, che in anni passati ha indotto a rubricare quanto attiene allo statuto giuridico delle donne tra gli argomenti particolari, e pertanto marginali, nel ventaglio dei temi in agenda, è fuorviante. Come sanno molto bene numerose storiche, e come è stato ripetuto anche a proposito della storia del diritto, «[e]ngendering legal history means more than just writing women into the dominant history of law. Rather, it produces a new history, creating possibilities of re-narrations and the potential for fresh interpretations»<sup>1</sup>. Per tale motivo, una simile prospettiva di analisi va ben oltre la lotta delle donne per il riconoscimento dei diritti, l’attività svolta nei ranghi delle professioni legali o la riflessione teorica proposta dal femminismo giuridico, tutti filoni di indagine consolidati nel panorama d’oltreoceano<sup>2</sup>.

Infatti, la dimensione di genere innerva la cultura giuridica italiana ed europea in modo strutturale. Si può ricordare l’affermazione lapidaria di Mario Sbriccoli, secondo la quale «nessuna donna mai è stata ammessa al sapere giuridico» per misurare il peso e il valore e la durata di tale radicale esclusione, priva di quei pertugi che pure hanno consentito la sporadica presenza femminile in altri ambiti, dalla teologia, alla filosofia, alla letteratura, alla produzione artistica<sup>3</sup>. Vale la pena anche di rimarcare che l’esclusione è

<sup>1</sup> Batlan, *Engendering Legal History*, p. 823. La citazione è ripresa da Thomas, *The New Face of Women’s Legal History*.

<sup>2</sup> Per un quadro preliminare, si veda Drakopoulou, *Feminist Historiography of Law*.

<sup>3</sup> Sbriccoli, “*Deterior est condicio foeminarum*”, p. 82. «The rank of the doctor was equated with public offices and *dignitas* (administrative capacities) to which women, on account of the misogynistically alleged defects of their sex (fickleness, inability to reason), were permanently barred. In the period covered here, no woman became a doctor of law, although fables circulated about young women such as Bettisia Gozzadini and Novella, the daughter of the canonist

consapevole e intenzionale e munita di un ricco carniere di argomenti. Addirittura, in taluni casi oggetto di ironia, come appare nell'operetta *Lo scolare* di Annibale Roero (1604), allorché si invita il novello studente di diritto a non porre domande sciocche come ad esempio chiedere notizie de «la Chiosa», signora che un inesperto giovane, ascoltando le parole del maestro, aveva concluso che fosse «una gran dottoressa»<sup>4</sup>.

Dunque, i centri di formazione al diritto e i luoghi di produzione del pensiero giuridico, dei testi dottrinali, delle fonti normative, così come le sedi di esercizio e applicazione del diritto sono contesti esclusivamente maschili. Questa semplice constatazione può diventare il punto di partenza per un'indagine che proceda in modo convinto in un territorio ancora poco esplorato: quello appunto della storia degli uomini, delle mascolinità, della virilità. Rispetto a quanto avviene altrove, gli studi italiani appaiono ancora insufficienti, nonostante le ingenti risorse documentarie, preziose per ricostruire la varietà delle esperienze storiche della mascolinità, e nonostante una crescente sensibilità verso questo campo<sup>5</sup>.

Si deve quindi apprezzare la silloge di Cavallar e Kirshner come una solida base per stimare il contributo del sapere giuridico alla costruzione dei «regimi di genere» (secondo la definizione di Didier Lett)<sup>6</sup>, mostrando le molte linee di separazione, distinzione ed eccezione che attraversano le società medievali; per impiantare un'analisi sui processi interni al mondo del diritto nel forgiare tipologie di mascolinità e modelli di rapporti entro quelle comunità tutte maschili; infine per riflettere sulle strutture, le epistemologie e i contenuti dei saperi non neutri e sulla loro critica o decostruzione nel corso del tempo.

In effetti, proprio il nucleo tematico di partenza – *Professors and Students* – offre il destro per incamminarsi in queste direzioni. Abbiamo innanzitutto comunità di apprendimento. A leggere la selezione di fonti proposta dai curatori acquisiamo elementi sulle forme della relazione entro l'universo accademico, i profili ideali di maestri, studenti e dottorandi (come emerge molto efficacemente dai requisiti di disposizione allo studio e condotta di vita indicati da Simone da Borsano per penetrare la scienza giuridica: cap. 3.1), la pedagogia e la didattica suggerite per un insegnamento proficuo, la dimensione dell'autorità, quella della competizione tra pari, l'esigenza di dotarsi di privilegi che distinguono e marcano quei soggetti e le loro prerogative rispetto alle articolazioni sociali e alle preminenze maschili.

Johannes Andreae (Giovanni d'Andrea, d. 1348), who supposedly lectured at Bologna»: Cavallar e Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy*, p. 64.

<sup>4</sup> Roero, *Lo scolare*, p. 56.

<sup>5</sup> Si vedano a riguardo i due recenti numeri della rivista «Genesis», dedicati a *Maschilità e violenza di genere*, a cura di Domenico Rizzo e Laura Schettini e a *Mascolinità mediterranee*, a cura di Denise Bezzina e Michaël Gasperoni, anche per una ricognizione sullo stato degli studi, e la conferenza recente *Masculinities in the Premodern World: Continuities, Change, and Contradictions* (12-14 November 2020), della quale è possibile rinvenire gli abstract delle comunicazioni e una rassegna bibliografica (< [https://trrc.itergateway.org/2020\\_conference](https://trrc.itergateway.org/2020_conference) >).

<sup>6</sup> Lett, *Les régimes de genre*.

E tutto ciò conferma che l'esperienza delle scuole di diritto italiane è imprescindibile nelle valutazioni sulle comunità universitarie come centri di elaborazione e di esperienza di specifiche tipologie di maschilità – secondo Lett: “femminili” e razionali, rispetto ai modelli del chierico, del cavaliere, del contadino... – e di gerarchie di virilità<sup>7</sup>.

L'attenta costruzione del futuro dottore si accompagna – nella seconda sezione, *Legal Profession* – a un ricco, sapiente dispiegamento di mezzi per la rappresentazione ideale del giurista, uomo accademico, consulente, pratico del diritto, orgoglioso degli onori e delle cariche pubbliche nelle magistrature e negli organi di governo, geloso custode dei suoi privilegi, ben distinto dal semplice avvocato. Le donne, in quanto mogli, figlie, nuore dei *signori del diritto*, sono partecipi della loro condizione e coinvolte direttamente nella socialità e nella rappresentazione di ceti funzionali al posizionamento e al prestigio dei dottori (cap. 14).

Tutto ciò incoraggia ad approfondire le declinazioni dell'uomo *medievale* e ad adottare insieme una metodologia di analisi più consapevole e convinta.

In realtà, l'ambito della moda, dell'ornamento, dei consumi su cui interviene in modo minuzioso e insistente la normativa suntuaria è un terreno di forte conflittualità, attraversato da contrapposizioni sociali, ma anche di genere. Il corpo rivestito delle donne è luogo politico e simbolico come dimostra il *set* argomentativo misogino dispiegato a supporto dei provvedimenti, che assegna alla componente femminile delle famiglie e della società la responsabilità di comportamenti capaci di incidere sulle alleanze gamiche, sulle fortune dei lignaggi, sull'ordine pubblico (cap. 40). È un repertorio che avrebbe incontrato un qualche debole e forse strumentale contraddittorio in alcuni libelli quattrocenteschi che presentano l'ornato femminile come palliativo della subordinazione.

Nell'inoltrarsi nella lettura delle sezioni successive, è possibile allargare la visuale a ricomprendere il contributo fornito dal diritto nella tessitura di altri profili maschili. Sono profili non solo di soggetti genericamente sociali, ma di soggetti giuridici per l'appunto, cui si dà esistenza sottraendoli al piano del dato esperienziale: laici ed ecclesiastici come è evidente, ma anche, sulla scia delle specifiche prerogative, mercanti, cittadini e forestieri, soldati e uomini d'armi, oltre che padri, figli e mariti. Come è noto, sono status che gli individui possono rivestire contemporaneamente e spendere secondo le circostanze. Le suggestioni alimentate dalla raccolta sono innumerevoli: pensiamo al ruolo dei mercanti nella produzione di uno specifico *ius proprium*, alla dialettica tra latino e volgare nell'espressione e nella divulgazione del diritto, alla deten-

<sup>7</sup> Lett, *Hommes et femmes*, pp. 51-52; si veda anche Destemberg, « *Penser comme un homme* »<sup>2</sup>, in cui si rimarca « l'idée d'une préoccupation constante des institutions universitaires médiévales vis-à-vis de l'expression de la masculinité de leurs membres et de la sexualité d'une population composée majoritairement d'hommes jeunes. Dans des milieux universitaires oscillant entre contrainte et permissivité, entre expression et répression de cette masculinité, 'penser comme un homme' était un enjeu ».

zione delle armi e alla gestione della violenza nella declinazione della virilità, ai rapporti e alla competizione tra le generazioni (e padri e figli *in primis*), così come alle aspettative di ruolo e ai mandati di mascolinità che a esse si accompagnano.

Prima di approfondire il discorso, conviene attirare l'attenzione su un aspetto importante di *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy*, ovvero lo spazio accordato ai *consilia* tra le tipologie di testi adottate. Questo genere letterario permette di situarsi all'incrocio tra fonti dottrinali e fonti giudiziarie, tra elaborazione di scuola ed esigenze della prassi, e consente di cogliere la dimensione conflittuale e rivendicativa che alimenta la richiesta di giustizia e la produzione del diritto.

Con questa opzione documentaria si offre visibilità alle donne, che sono oggetto della riflessione giuridica e delle normative, ma anche soggetto che attiva le istituzioni e pretende il riconoscimento e la tutela delle proprie prerogative. Questo protagonismo è disvelato, per esempio, dal procedimento per omicidio che Alberto da Gandino prende a spunto per trattare il ruolo del medico nel processo penale, avendovi svolto egli stesso il ruolo di giudice (pp. 400-401), procedimento all'origine del quale vi è la querela di una donna, che è zia paterna e tutrice della figlia della vittima.

Veniamo, a questo punto, proprio alle donne. Il volume offre veramente un ricco materiale per una elaborazione minuziosa della storia delle donne in senso stretto, grazie all'esperienza diretta dei curatori della raccolta e alla miniera di ricerche condotte in decenni di attività da numerose studiose medievaliste e da molti colleghi. È impossibile, dunque, in poche pagine addentrarsi entro un campo di indagine ben esplorato e complesso per la varietà dei temi: dai patrimoni, alla cittadinanza (a cui Kirshner ha dedicato contributi fondamentali), alla maternità, al lavoro, alla sessualità, alla violenza... Tuttavia, proprio sulla scorta dei documenti raccolti in *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy*, appare evidente come le questioni che concernono donne e uomini, insieme o separatamente, non si concentrano solo nell'ambito del diritto di famiglia, né a questo si possono circoscrivere, ma sono trasversali a tutte le sezioni.

Alla luce delle tendenze storiografiche attuali, richiamo ancora due nuclei tematici forti a cui ricondurre le risorse documentarie offerte dalla raccolta, ben sapendo che altri itinerari sono praticabili entro le sue pagine: la centralità ermeneutica della nozione di "patriarcato" e la procedura.

Negli ultimi anni, anche sulla scorta delle indagini intorno alla violenza maschile contro le donne, ci si è orientati verso l'assunzione esplicita del "patriarcato" quale istituzione peculiare dell'esperienza storica occidentale. Le declinazioni e le varianti intercorse nel tempo hanno sì un radicamento storico contestualizzabile (e confrontabile con altre esperienze non occidentali), ma anche una proiezione che lambisce la nostra attualità e i cui effetti non sono ancora del tutto archiviabili. Il valore di questa messa a fuoco consiste non certo nei termini valutativi, quanto nella possibilità di tenere insieme elementi diversi che concorrono nelle fisionomie del patriarcato – come

l'organizzazione familiare, la concettualizzazione, la configurazione e la distribuzione del potere (o dei poteri), la società, la cultura – e di interrogare le condizioni, la natura e il passo delle trasformazioni. In questo senso, le fonti proposte da *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* definiscono in modo inequivocabile la centralità del *pater familias*. La condizione di “padre di famiglia”, con i suoi specifici ed esclusivi poteri e la ciclicità della perpetuazione da una generazione all'altra, è cruciale nel rafforzamento della supremazia maschile, nella percezione di sé e della propria identità sociale. E l'attenzione prestata dal diritto alla disciplina dei rapporti tra il padre e i suoi discendenti e le ricche sfumature intorno alla condizione di *filius familiae* lo confermano, a dispetto dei dati demografici sulle aspettative di vita e sulla mortalità (cap. 36). La condizione naturale del materno – tale per cui le donne trasmettono il proprio status solo agli illegittimi – sussume la madre entro la moglie, senza tuttavia che quest'ultima sia allineata in modo simmetrico al marito (cap. 37). Il sistema dotale e il principio della separazione dei beni valorizzano le mogli, complice anche il paternalismo dei giuristi e l'interesse collettivo superiore (capp. 38, 33-34, 42), mentre l'elaborazione intorno al reato di adulterio rimarca il controllo sulla funzione riproduttiva delle donne (cap. 25).

Eppure gli studi sulle ricchezze, le risorse e i diritti patrimoniali delle donne, basate anche sui *consilia*, hanno contraddetto una narrazione incentrata sulla passività e sulla vittimizzazione e hanno messo in luce la capacità femminile di tutelare i propri interessi e perseguire i propri obiettivi con il ricorso allo strumento giuridico e alle istituzioni: condividendo dunque il sistema patriarcale, i cui gangli in ogni caso non è stato possibile a lungo né concorrere a modificare, né sovvertire, ma sfidandone la duttilità e, almeno dalla prima età moderna, denunciandone la parzialità e l'ingiustizia. In questo quadro, le prerogative correttive del *padre*, che prevedono anche il ricorso alla forza, e la violenza si tengono insieme, come hanno acclarato molti studi.

La violenza si dimostra un punto di osservazione particolarmente efficace per lo studio delle relazioni tra le istituzioni e gli individui o i gruppi cittadini, per l'analisi dei rapporti di lavoro, per la riflessione intorno alla criminalità, oltre che per una lettura della famiglia. È un tema che ci conduce al cuore della costruzione sociale e culturale delle identità di genere: di quella maschile, a cui forza e aggressività sono esplicitamente associate, di quella femminile, per la supposta estraneità. La combinazione dei documenti in *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* ci permette di osservare la delicata partitura che il diritto, la consuetudine, i valori sociali e i costumi compongono intorno all'assestamento o al controllo dell'esercizio privato dell'aggressività individuale attraverso l'uso delle armi, interdetto alle donne, (capp. 22-24) il perseguimento di forme di giustizia e di compensazione come la vendetta, la tutela e il ristabilimento dell'onore.

L'altro campo che permette di apprezzare le vie attraverso cui si determinano distinzioni di genere riguarda il diritto processuale (capp. 17-21). La procedura organizza e distingue i soggetti, con un doppio effetto nel tempo. Uno agisce sul momento, entro le singole inchieste, a determinarne lo svolgi-

mento ad esempio attraverso la possibilità o meno di esercitare l'azione legale, di essere imputati, di denunciare, di testimoniare, di essere sottoposti a tormenti, di essere oggetto di specifiche sanzioni, di patrocinare o consigliare, di emettere il giudizio, di ricorrere a riti ordinari o sommari, e le circostanze, le condizioni, gli espedienti che determinano l'una o l'altra di queste eventualità. Qui le identità di genere entrano in gioco prepotentemente, insieme con altre variabili dettate dallo status e dalle circostanze. L'altro, invece, orienta la costruzione della fonte processuale e la sua attingibilità e leggibilità per ricostruire la storia del crimine e della giustizia, ma – come ci è stato insegnato – più quella della giustizia. Grazie a un repertorio documentario forse meno familiare a storiche e storici, i curatori offrono un saggio molto efficace e persuasivo del valore strategico di questo settore del diritto.

Vorrei aggiungere alcune riflessioni conclusive. Innanzitutto mi sembra importante sottolineare come l'arco temporale affrontato dal volume insista sul Medioevo, tuttavia la proiezione dei documenti e, più in generale, delle autorità dei testi, interessa anche l'età moderna. Gli esempi sono per l'appunto innumerevoli: pensiamo al regime dotale, alle normative suntuarie locali replicate con modifiche e aggiornamenti fino al Cinque o al Seicento oppure all'organizzazione degli studi, così come anche al fatto che alcune tipologie di fonti e i loro contenuti supportano la disciplina di istituti, reati e procedure per un tempo considerevolmente esteso. Ho in mente, ad esempio, alcuni consigli di Bartolo in tema di violenza maritale che fissano il criterio a fondamento dei parametri di valutazione adottati nella trattazione dei criminalisti di età moderna.

Questo da un lato dà ulteriore valore alla proposta offerta da Kirshner e Cavallar, che in effetti sovente ampliano la bibliografia a ricomprendere anche contributi riguardanti il periodo posteriore; dall'altro lato sollecita il confronto metodologicamente avvertito sulle periodizzazioni che s'intersecano nella storia delle esperienze giuridiche del passato. Non è un caso che i corsi di Storia del diritto che si tengono nelle università italiane adottino una prospettiva cronologica di lunga durata. E nondimeno vale la pena sollecitare i curatori a illustrare le ragioni del convergere sulla sola età medievale, quali scelte avrebbero fatto dilatando l'arco temporale, quali altri e diversi obiettivi avrebbero perseguito in tal caso: questioni che sorgono ogni qual volta costruiamo e impieghiamo un *dossier* di fonti nei nostri corsi universitari o nella formazione scolastica e valutiamo il canone documentario accreditato dalla pratica didattica e dall'editoria specializzata.

Infine, sebbene *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy* non sia un testo destinato alle aule universitarie italiane (a meno di non tenere corsi in inglese per una platea internazionale, un'ipotesi che la didattica a distanza e le sue seduzioni rendono sempre più plausibile), invita tutti a meditare sulla didattica disciplinare, innanzitutto quella della storia giuridica. È infatti uno strumento che incoraggia, anzi mi sembra che richieda, l'adozione di metodi di insegnamento innovativi che, a partire dai documenti, sviluppino processi di apprendimento attivo (*active learning*). È una strada che, per la mia per-



sonale esperienza di docente a Palermo, formata entro un progetto sperimentale di ateneo (Progetto Mentore per la Didattica), si dimostra efficace per proporre agli/alle studenti un sapere giuridico capace di storicizzarsi in modo profondo e autentico e di aiutare a coltivare prospettive future più duttili e recettive alle trasformazioni del presente.

## Opere citate

- Felice Batlan, *Engendering Legal History*, in «Law & Social Inquiry», 30 (2005), 4, pp. 823-851.
- Antoine Destemberg, « *Penser comme un homme* » ? *Expressions et répressions de la masculinité dans les milieux universitaires médiévaux*, in *Une histoire sans les hommes est-elle possible ? Genre et masculinités*, Lyon 2014, disponibile all'url < <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03315039/> >.
- Maria Drakopoulou, *Feminist Historiography of Law: An Exposition and Proposition*, in *The Oxford Handbook of Legal History*, a cura di Markus D. Dubber e Christopher Tomlins, Oxford 2018.
- Didier Lett, *Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle*, Paris, 2013.
- Didier Lett, *Les régimes de genre dans les sociétés occidentales de l'Antiquité au XVII<sup>e</sup> siècle*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 67 (2012), 3, pp. 563-572, all'url < <https://www.cairn.info/revue-Annales-2012-3-page-563.htm> >.
- Maschilità e violenza di genere*, a cura di Domenico Rizzo e Laura Schettini, in «Genesis», 18 (2019), 2, pp. 5-143.
- Mascolinità mediterranea*, a cura di Denise Bezzina e Michaël Gasperoni, in «Genesis», 20 (2021), 1, pp. 5-91.
- Annibale Roero, *Lo scolare. Dialoghi*, Pavia, ad inst. di Gio. Battista Vismara, 1604.
- Mario Sbriccoli, «*Deterior est condicio foeminarum*». *La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, a cura di Giulia Calvi, Roma 2004, pp. 73-91.
- Tracy A. Thomas, *The New Face of Women's Legal History: Introduction to the Symposium*, in «Akron Law Review», 41 (2008), 3, Article 1, disponibile in < <http://ideaexchange.uakron.edu/akronlawreview/vol41/iss3/1> >.

Simona Feci  
 Università degli Studi di Palermo  
[simona.feci@unipa.it](mailto:simona.feci@unipa.it)

